

Art. 2

Sostituire integralmente l'attuale testo con quanto segue:

2.1 "La società ha per oggetto:

- a) acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, reti, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale ai bisogni e alle attività degli enti locali soci o comunque destinato all'erogazione dei servizi pubblici e di interesse generale ;
- b) la valorizzazione, il supporto organizzativo ed amministrativo nella gestione, anche in forma centralizzata, del patrimonio immobiliare dei soci anche attraverso l'offerta di servizi di facility management nonché attività di assistenza e di supporto nell'ambito delle procedure di trasferimento di beni demaniali, in attuazione della disciplina vigente in materia di federalismo demaniale e comunque nell'ambito di procedure di valorizzazione di beni pubblici;
- c) lo svolgimento della funzione di centrale di committenza per l'affidamento di servizi di interesse generale, economici e non economici, l'affidamento di lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e, pertanto:
- 1) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - 2) stipulare accordi quadro, ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere, per l'aggiudicazione dei propri appalti.
- c) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie, nei limiti previsti dalla legge, nelle forme seguenti:
- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni "aggiudicatrici" di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza nello svolgimento o nella concezione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione "aggiudicatrice" interessata.
- d) offrire l'attività di assistenza e supporto, in riferimento a tutte le fasi di affidamento e/o esecuzione dei contratti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1) attività di assistenza e/o supporto, prodromiche all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa pro tempore vigente;
 - 2) supporto al RUP nello svolgimento dei propri compiti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;
 - 3) attività di assistenza e/o supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo ai fini dell'elaborazione degli atti necessari all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici e/o nella valutazione degli atti medesimi, nell'ambito di procedure di PPP, come definite dalla normativa pro tempore vigente;
 - 4) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;
 - 5) attività di assistenza e/o supporto nelle fasi di esecuzione dei contratti pubblici.
- e) svolgere servizi strumentali relativi alle funzioni fondamentali dei comuni, nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti norme di legge, esclusi i servizi sociali; sotto questo profilo, la società potrà, tra l'altro, fornire ai soci anche supporti gestionali, organizzativi e tecnologici, strumentali all'efficientamento e/o all'aggregazione delle funzioni fondamentali stesse o comunque dei servizi erogati dai soci con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- 1) l'amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;
 - 2) i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto

pubblico urbano comunale;

- 3) *l'attività relative al catasto;*
 - 4) *l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente in ambito comunale e sovra comunale;*
 - 5) *i servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - 6) *la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i servizi anagrafici;*
 - 7) *la sicurezza e la pianificazione territoriale sismica e geologica e i conseguenti servizi;*
 - 8) *la predisposizione e l'implementazione dei sistemi per assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.*
- f) lo svolgimento di servizi di interesse generale, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge.*
- g) la ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici nazionali o comunitari nonché partecipazione ai relativi bandi in proprio, o in nome e per conto dei soci;*
- h) la Società inoltre, potrà effettuare:*
- 1) *la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;*
 - 2) *l'organizzazione e gestione di corsi e formazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei soci;*
 - 3) *la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi e destinate all'erogazione di servizi pubblici ;*
 - 4) *l'assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici;*
 - 5) *la fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;*
 - 6) *la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici;*
 - 7) *la verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;*

il tutto nei limiti e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge.

2.2 Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche a favore dei soggetti che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata degli enti locali soci e in via non prevalente anche favore di enti locali non soci.

2.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

2.4 La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed

in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2.5 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società dovrà privilegiare il rispetto dell'ambiente e del territorio e l'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

2.6 In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici e concorrere al raggiungimento delle finalità istituzionali degli locali soci.

Art 5

Sostituire punto 5.5 : " L'intero capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali o da società da questi stessi interamente partecipate".

Art. 13

Sostituire integralmente l'attuale testo con quanto segue:

13.1. La Società, tenuto conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e della rilevanza e della complessità delle attività svolte, ed in conformità alla normativa vigente, è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, ivi compreso il Presidente,.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico in carica pro tempore dovranno convocare una apposita Assemblea per determinare la tipologia dell'organo amministrativo e, nel caso, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Entro e non oltre 30 giorni dalla delibera con cui l'Assemblea ha determinato la tipologia dell'organo amministrativo ed eventualmente il numero dei Consiglieri di amministrazione, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dello stesso.

13.3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti per non più di un ulteriore mandato.

13.4. Nel caso in cui si opti per la nomina di un Amministratore Unico, l'elezione dello stesso, previa presentazione della documentazione prevista al successivo art. 13.8, avverrà sulla base di candidature presentate da soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale. Ogni azionista potrà presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Le votazioni avverranno per chiamata nominativa e risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto la maggioranza relativa del capitale sociale.

13.5. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati, presentate dai soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

13.6. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, i candidati inseriti nelle liste dovranno essere contrassegnati da una numerazione progressiva crescente a partire dal numero uno e fino al numero in conformità alla disciplina di cui al successivo comma.

13.7. Ogni lista dovrà prevedere obbligatoriamente un numero di candidati pari a tre, nel rispetto della parità di genere secondo la normativa vigente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; diversamente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, il numero di candidati previsti dovrà essere pari a cinque, sempre nella rispetto della parità di genere.

13.8. Le liste dovranno essere depositate, complete di curriculum vitae dei candidati e di fotocopia

del documento di identità, presso la sede sociale entro le ore 18:00 del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali in unica o in prima convocazione. Le liste ed i curriculum vitae saranno pubblicati sul sito web della Società. Le liste dovranno essere corredate dalla preventiva accettazione da parte dei candidati e da una dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e non versare in condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico (inconferibilità e/o incompatibilità) previste dalla normativa vigente.

13.9. La votazione avverrà per chiamata nominativa dei soci presenti che esprimeranno il proprio voto in forma palese.

13.10. I voti ottenuti da ciascuna lista, espressi in percentuale del capitale sociale, saranno divisi successivamente per il numero che contrassegna ciascun candidato. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati di ogni lista verranno collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il quoziente assegnato a ciascun candidato.

13.11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati per ogni lista. In caso di parità di quoziente tra candidati della medesima lista, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito, il candidato più anziano di età.

13.12. Qualora, ad esito della votazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse soddisfare il requisito di pari opportunità dettato dalla normativa vigente, si procederà all'automatica sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso tra i nominativi delle liste. La sostituzione di tale soggetto sarà effettuata a favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato inserito nella medesima lista del candidato da sostituire e che abbia ottenuto il quoziente più elevato fra i non eletti. Nel caso in cui, anche operando tale sostituzione, non venisse soddisfatto il suddetto requisito di pari opportunità, si opererà una seconda sostituzione con le medesime modalità sopra esposte.

13.13. Il candidato che risulterà eletto avendo ottenuto il miglior quoziente ricoprirà la carica di Presidente della Società.

13.14. Qualora non venga presentata o votata alcuna lista, l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente avverrà secondo le ordinarie modalità previste dal Codice Civile con le maggioranze previste dalla legge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dalla normativa vigente.

13.15. Il Consiglio avrà la facoltà di nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

13.16. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parti dello stesso.

13.17. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno solo dei suoi componenti, tutti o parte dei propri poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.